



46/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

Il P P A (Movimento Politico Pensiero e Azione) in persona del segretario Antono PIARULLI, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 22/01/2013, nonché il successivo del 23-01-2013 con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte I ha ricusato la lista del PPA per l'elezione del Senato della Repubblica per mancanza di sottoscrizioni validamente rilasciate sulla considerazione che appariva assolutamente incredibile che circa 1.000 cittadini residenti in comuni diversi da quello di Montalenghe e prevalentemente residenti in Torino potessero essersi recati nella stessa giornata presso il comune di Montalenghe ove il solo consigliere comunale Maurizio Evaristo avrebbe autenticato tutte le firme. Tale impossibilità sarebbe dimostrata dal fatto che 15 elettori, indicati come sottoscrittori, interrogati a sommarie informazioni da ufficiali di PG su incarico della Procura della repubblica presso il tribunale di Torino avevano dichiarato di non avere mai firmato le liste elettorali della PPA

e che gli estremi dei documenti allegati alle liste non corrispondevano ai loro.

Deduce il partito ricorrente che le liste erano state regolarmente compilate e presentate e che il numero dei sottoscrittori (1001) era oltremodo sufficiente, per l'ammissione della lista .

Assume poi che il fatto che un numero minimo di sottoscrittori avesse negato di avere sottoscritto le liste non inficerebbe la regolarità delle altre sottoscrizioni ed il raggiungimento del numero legale mentre del tutto regolare sarebbero state le certificazioni e le relative autentiche delle firme, a norma dell'art. 21 del DPR 28/12/2000 n 445, effettuate dal Consigliere Comunale del Comune di Montalenghe Sig. Evaristo MAURIZIO. Aggiunge che in forza della normativa richiamata, tali autenticazioni rappresentano atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c . Per sostenere che le predette autenticazioni non corrispondevano alla realtà, si sarebbe dovuto contestarne validità solo mediante la predetta querela di falso.

Deduce poi che comunque la competenza dei consiglieri comunali per le autenticazioni in materia elettorale non sarebbe soggetta a limitazione temporale .

Il ricorso è infondato.

L'Ufficio elettorale regionale ha ritenuto che le sottoscrizioni apposte sulle liste del PPA dovessero ritenersi non validamente autenticate per l'assoluta improbabilità che oltre mille persone residenti a Torino si fossero recate nello stesso giorno a Montalenghe per firmare le liste predette e che in un solo giorno il consigliere comunale avesse potuto autenticare tutte le firme in questione . Tale constatazione risulta

confermata dal fatto che 15 dei presunti sottoscrittori interrogati dalla polizia giudiziaria avevano negato di avere sottoscritto le liste e di essersi recati a Montalenghe aggiungendo che gli estremi dei documenti riportati ai fini della loro identificazione nelle liste non corrispondevano a quelli dei loro documenti.

Le due predette circostanze costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti che danno luogo ad una ragionevole presunzione di irregolarità anche delle altre delle sottoscrizioni apposte sulle liste che possono di per sé giustificare il provvedimento di ricusazione.

E' già stato infatti rilevato dal giudice amministrativo che la regola posta dall'art. 2700 cod. civ., secondo cui "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso" dei fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti non vale, quando tra i fatti attestati vi sia contrasto tale

da rendere impossibile la loro contemporanea verità, ad impedire la ricostruzione dei fatti che dia spiegazione degli errori compiuti dal pubblico ufficiale, e men che meno a tener per vera, ai fini dell'annullamento delle operazioni compiute, l'inspiegabilità dei fatti che viceversa siano pienamente spiegati da altre constatazioni e accertamenti; (Cons Stato 216/94).

Del tutto correttamente pertanto l' Ufficio circoscrizionale regionale ha ricusato la lista del PPA.

In conclusione il ricorso va respinto.

PQM

Respinge il ricorso

Roma 26.1.13

Il Presidente



Deposito in Segreteria

oggi 26/1/13 ore 16.40

I Componenti